

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1246}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 4 dicembre 1972

Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura

ONOREVOLI DEPUTATI! — La provvista dei mezzi finanziari per l'adempimento dei compiti trasferiti alle Regioni, costituisce il fondamento del sistema regionale perché ne assicura il funzionamento e la reale autonomia.

È indubbia infatti la diretta relazione tra materie trasferite ed i finanziamenti necessari ad adempiere le funzioni ad esse connesse.

È importante, però, evidenziare come tale relazione, per quanto attiene il settore dell'agricoltura, non si sia in concreto verificata.

Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 25 gennaio 1971, infatti, ha coinciso con la scadenza di validità operativa di tutte le leggi straordinarie emanate dal Parlamento nell'ultimo quindicennio quali:

legge n. 454 del 2 giugno 1961 (primo piano verde);

legge n. 404 del 23 maggio 1964 (a favore della zootecnia e olivicoltura);

legge n. 590 del 26 maggio 1965 (proprietà coltivatrice);

legge n. 910 del 27 ottobre 1966 (secondo piano verde);

legge n. 1034 del 18 dicembre 1970 (decretone);

legge n. 432 del 5 luglio 1971 (modificata dalla legge n. 592 del 4 agosto 1971 (piano verde ponte).

È a tutti noto che il finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura e foreste è stato effettuato da molti anni quasi esclusivamente attraverso provvedimenti speciali in luogo del bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il settore agricolo è allo stato totalmente privo di incentivazione né si può pensare di poter provvedere a realizzare un qualsiasi intervento pubblico organico e programmato facendo ricorso all'esiguo fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che, così come applicato, consente alle Regioni lo svolgimento di una semplice attività del tutto amministrativa corrente.

La scarsa disponibilità di mezzi finanziari ha suscitato seri motivi di preoccupazione a tutte le Regioni in genere ed in particolare a quelle, come la Calabria, dove il settore agricolo avendo una funzione fondamentale per l'economia, ha sempre condizionato con il suo basso reddito l'intero sviluppo regionale.

La distribuzione del reddito fra le sue varie componenti mostra, infatti, come nella Regione calabrese il peso dell'agricoltura sia molto elevato (21 per cento); tale incidenza, confrontata con quella dell'industria (25,6 per cento), delle attività terziarie (34,7 per cento) e della pubblica amministrazione (18,7 per cento) evidenzia le profonde differenze strutturali dell'economia regionale ed una forte caratterizzazione agricola.

La Regione, al fine di poter superare l'attuale posizione di arretratezza del settore, intende incentivare tutte le iniziative volte a:

promuovere ed agevolare lo sviluppo dell'impresa agricola, singola o associata, favorendo l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario;

promuovere e favorire la cooperazione agricola per la realizzazione di impianti ed attrezzature per la valorizzazione dei prodotti agricoli;

promuovere ogni iniziativa mirante alla realizzazione di opere infrastrutturali necessarie alla valorizzazione delle singole zone, nonché gli interventi di interesse pubblico miranti allo sviluppo della irrigazione, della viabilità principale nelle campagne, della elettrificazione rurale, della sistemazione idraulica dei terreni e della conservazione del suolo.

È inoltre da considerare che presso gli uffici statali dell'agricoltura, trasferiti alla Regione, sono giacenti per mancanza di fondi numerose richieste di finanziamento di progetti riguardanti la viabilità interpodereale, gli acquedotti rurali, i miglioramenti fondiari aziendali concernenti lo sviluppo irriguo e l'adeguamento delle strutture, gli impianti di raccolta, di lavorazione e vendita dei prodotti agricoli cui vanno aggiunti i molti progetti di opere pubbliche di bonifica, redatti da enti vari, che sono in attesa di copertura finanziaria.

Questi i principali motivi della urgente proposta del presente provvedimento rivolto soprattutto a:

1) dare subito alle Regioni i mezzi finanziari indispensabili per non paralizzare tutte le iniziative in atto;

2) dare alle Regioni una base di certezza operativa per consentire l'attuazione di una

reale programmazione sia nazionale sia con le direttive comunitarie.

Tale proposta di legge dovrà essere sottoposta all'approvazione del Parlamento per l'emanazione del relativo provvedimento legislativo.

Con l'articolo 1 si autorizza, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni, per interventi in agricoltura, da utilizzare con apposita legge regionale.

L'articolo 2 prevede, per l'esercizio 1972, la ripartizione del contributo tra le Regioni a statuto ordinario e speciale nei modi stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sostituendo la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera A) comma quinto dello stesso articolo 8, con la proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione, e modificando i parametri 6/10 e 1/10 stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 alle lettere A) e B), concernenti, il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione, diretta alla superficie agricola e forestale di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in 4/10 e 3/10.

L'articolo 3 stabilisce che la ripartizione del contributo per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è affidata al CIPE sentita la Commissione prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'articolo 4 e l'articolo 5 (secondo e terzo comma) stabiliscono le modalità per la contrazione di mutui per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge negli anni finanziari dal 1973 al 1976, mentre il primo e l'ultimo comma dell'articolo 5 prevedono le procedure per la copertura della spesa relativa all'anno finanziario 1972.

Infine l'articolo 6 autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare le variazioni di bilancio per gli esercizi dal 1972 al 1976 conseguenti all'applicazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale, per gli interventi in agricoltura da utilizzare con apposite leggi regionali.

ART. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera A) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri $6/10$ e $1/10$ stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alle lettere A) e B), concernenti, il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie agraria e forestale di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in $4/10$ e $3/10$.

ART. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e speciale dal CIPE, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo speciale relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.